

Deliberazione del Consiglio regionale 4 marzo 2014, n. 261 - 6901

Autorizzazione all'Agenzia territoriale per la casa della Provincia di Biella all'utilizzo di risorse per il ripianamento del disavanzo finanziario relativo all'esercizio 2012.

(omissis)

Tale deliberazione, nel testo che segue, è posta in votazione: il Consiglio approva.

Il Consiglio regionale

vista la legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), che, all'articolo 1, comma 13, stabilisce che i proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e dell'estinzione del diritto di prelazione rimangano nella disponibilità degli enti proprietari, siano contabilizzati a cura dell'Agenzia territoriale per la casa (ATC) nella gestione speciale e siano versati in un apposito conto corrente istituito presso la sezione di tesoreria provinciale; che, all'articolo 1, comma 14, dispone che la Regione, su proposta dell'ATC, determini annualmente la quota dei proventi delle alienazioni da destinare al reinvestimento in edifici ed aree edificabili, per la riqualificazione e l'incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria di quelle esistenti e programmi integrati, nonché ad opere di urbanizzazione socialmente rilevanti e che tale quota non possa, comunque, essere inferiore all'80 per cento del ricavato e che la parte residua possa essere destinata al ripianamento di disavanzi finanziari dell'ATC;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 5-1274 del 13 novembre 2000, con la quale si dispone che il ricavato delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica possa essere utilizzato dall'ATC per il ripianamento di disavanzi finanziari nella misura massima del 20 per cento di quanto introitato annualmente; che l'utilizzo per il ripianamento di disavanzi finanziari debba essere richiesto con apposita deliberazione del consiglio di amministrazione dell'ATC da adottarsi contestualmente all'approvazione del conto consuntivo e sia subordinato ad esplicita autorizzazione regionale; che l'intera somma introitata nell'esercizio finanziario sia destinata al reinvestimento in assenza di richiesta da parte dell'ATC di autorizzazione all'utilizzo dei proventi delle alienazioni per il ripianamento di disavanzi finanziari;

vista la legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale), che, all'articolo 51, stabilisce che un'aliquota massima del 20 per cento dei rientri derivanti dall'alienazione degli alloggi di edilizia sociale di proprietà delle ATC possa essere destinata al ripianamento del disavanzo finanziario e che tale disciplina si applichi anche ai rientri delle alienazioni operate successivamente all'entrata in vigore della l.r. 3/2010 facenti capo a diritti precedentemente maturati relativamente ad alloggi inseriti in piani di vendita approvati dalla Regione ai sensi della l. 560/1993;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 19-7075 del 4 febbraio 2014, con la quale si propone al Consiglio regionale di autorizzare l'ATC della Provincia di Biella ad utilizzare la somma di 787.016,65 euro, a valere sul ricavato delle alienazioni operate ai sensi della l. 560/1993 e dell'estinzione dei diritti di prelazione di cui all'articolo 1, comma 25, della l. 560/1993, per il parziale ripianamento del disavanzo finanziario relativo all'esercizio 2012;

preso atto delle motivazioni indicate nelle premesse della d.g.r. n. 19-7075 del 4 febbraio 2014 in merito all'applicazione al procedimento in oggetto della disciplina di cui all'articolo 1, comma 14,

della l. 560/1993, trattandosi di proventi riconducibili ad alienazioni ed estinzione di diritti di prelazione introitati antecedentemente all'entrata in vigore della l.r. 3/2010;

preso altresì atto delle motivazioni indicate nelle premesse della d.g.r. n. 19-7075 del 4 febbraio 2014 in merito alle conseguenze dell'eventuale mancata autorizzazione all'ATC di Biella all'utilizzo di risorse per il ripianamento del disavanzo finanziario relativo all'esercizio 2012, considerato che la mancata autorizzazione potrebbe generare un danno all'ATC stessa, in quanto, non potendo disporre della somma appositamente accantonata, potrebbe trovarsi nella necessità di attuare procedure di anticipazione finanziaria, con conseguenti oneri a carico del proprio bilancio;

acquisito il parere favorevole della II Commissione consiliare permanente, espresso a maggioranza in data 14 febbraio 2014;

delibera

di autorizzare l'Agenzia territoriale per la casa della Provincia di Biella ad utilizzare la somma di 787.016,65 euro, a valere sul ricavato delle alienazioni operate ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e dell'estinzione dei diritti di prelazione di cui all'articolo 1, comma 25, della l. 560/1993, per il parziale ripianamento del disavanzo finanziario relativo all'esercizio 2012.

(omissis)